

CONVENZIONE DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

Vista la Legge 8 novembre 2021, n. 163 “*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*”;

Visto il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;

Visto il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, Specifiche disposizioni transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo” (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

Visto il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, “Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

Verificato il riconoscimento di idoneità dell’Ente ospitante quale sede di tirocinio da parte della Commissione Integrata Tirocini;

Visto il Regolamento Tirocinio Pratico Valutativo del Corso di Laurea Magistrale in di Psicologia dell’Università degli Studi di Trieste;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE TRA

L’Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze della Vita (d’ora innanzi denominato “**soggetto promotore**”), in persona del Direttore del Dipartimento, **Prof. Ivan Donati**, nato a Udine il 06/02/1974, avente sede e domicilio fiscale in Trieste, Piazzale Europa n.1 e sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze della Vita, in Via E. Weiss n. 2, 34128-Trieste, C.F. 80013890324, di seguito indicato come “DSV”;

E

La ASL n. 5 di Oristano (d’ora innanzi denominato “**soggetto ospitante**”) con sede legale in Oristano, via Giosuè Carducci n. 35 C.F. e P.I. 01258180957, rappresentata legalmente dal Direttore Generale **Dottor Angelo Maria Serusi**, nato a Gavoi (NU) in data 08/04/1958, C.F.SRSNLM58D08D947G

ART. 1 - OGGETTO

La presente convenzione sancisce l’accordo tra il soggetto promotore e soggetto ospitante, ai fini dello svolgimento di periodi di pratica professionalizzante che abbiano come oggetto le attività caratterizzanti la professione dello psicologo.

L’accesso al tirocinio è consentito a coloro che:

- hanno conseguito o conseguiranno presso l’Università degli Studi di Trieste il titolo magistrale in discipline psicologiche (LM-51) in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, e che accedono alla prova pratica valutativa abilitante, previo superamento di un tirocinio pratico valutativo di seguito denominato TPV (tirocinio pratico valutativo post lauream ex art. 7 c.1 della L. 163/2022);
- siano iscritti ai corsi di laurea magistrale in discipline psicologiche (LM-51) abilitanti alla professione di psicologo secondo quanto stabilito dalla Legge 8 novembre 2021 n. 163 afferenti al Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università degli Studi di Trieste (tirocinio pratico valutativo post lauream ex artt. 1 e 3 della L. 163/2022);

- siano iscritti alla laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (L24) e che debbano svolgere 10 CFU di TPV per accedere alla Laurea magistrale.

L'accoglimento dei tirocinanti da parte del soggetto ospitante è subordinato alla valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento nonché dell'effettiva disponibilità all'assunzione del ruolo di tutor da parte di psicologi dipendenti aziendali iscritti all'albo.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

I periodi di pratica costituiscono un momento fondamentale nella formazione complessiva del futuro professionista e mirano ad incrementare e sviluppare l'acquisizione di competenze utili all'esercizio dell'attività professionale tramite l'osservazione diretta e svolta in maniera sempre più partecipata in contesti operativi qualificati presso enti esterni convenzionati.

Il tirocinio pratico valutativo prevede lo svolgimento di attività formative finalizzate all'apprendimento *“di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia”* (D. Interm. 567/2022, art. 2, comma 3) oltre all'esperienza pratica diretta volta a sviluppare le conoscenze necessarie per operare nel settore.

Ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.

Secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile il conseguimento delle competenze finalizzate: a) alla valutazione del caso; b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto; c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze; d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento; e) alla redazione di un report; f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione; g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni; h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi; i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Il superamento del periodo di tirocinio consente l'ammissione alla prova pratica valutativa ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione alla professione di psicologo Sez. A dell'Albo di riferimento.

Relativamente alle attività formative professionalizzanti, pari a 10 CFU, che possono essere svolte durante i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24, esse dovranno prevedere a) le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base, relative ai metodi empirici che caratterizzano tutti gli ambiti della psicologia e alle tecniche di valutazione dei processi del funzionamento della mente e del comportamento, inclusi i loro correlati psicobiologici, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita; b) le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base relative alla valutazione psicologica e alle principali forme di intervento sul piano delle relazioni interpersonali, intragruppali ed intergruppali, nei diversi contesti sociali, a livello di diade, famiglia, piccoli gruppi e organizzazioni; c) l'analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita.

ART. 3 - DURATA DEI TIROCINI

Le ore di attività svolte presso le sedi di tirocinio devono essere certificate dal tutor designato dal soggetto ospitante e documentate nel libretto personale del tirocinante che costituisce formale attestazione della frequenza.

- Il periodo del TPV, necessario all'ammissione alla prova pratica valutativa

valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo, ha una durata massima di 750 ore – con una valenza massima di 30 CFU - che il tirocinante può svolgere presso lo stesso soggetto ospitante;

- Il periodo del TPV, per gli iscritti alla Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche, avrà una durata massima di 250 ore – con una valenza massima di 10 CFU.

Il soggetto ospitante si impegna, durante lo svolgimento del tirocinio, a rispettare le norme contenute nel Codice Etico di Ateneo

ART. 4 - PROGETTO FORMATIVO

Il Progetto Formativo di tirocinio, a cura del soggetto promotore e sottoscritto, per presa visione ed accettazione, dallo studente e dal tutor dell'ente ospitante, riporta contenuti e obiettivi del percorso; in esso vengono specificati rispettivi compiti e responsabilità nell'attuazione del Progetto stesso.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor psicologo con indicazione del numero di registrazione all'Albo della regione di appartenenza e dell'anno di iscrizione, nonché il nominativo del responsabile aziendale;
- la durata, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- la struttura presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Non possono essere richieste al tirocinante attività diverse da quelle concordate nella stesura e firma del Progetto Formativo.

Il tirocinante, sottoscrivendo il Progetto Formativo, si impegna a mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con il soggetto ospitante.

Il tutor supervisiona tutte le fasi del tirocinio; qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo, il tutor dovrà, pertanto, informare tempestivamente il soggetto promotore.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL TUTOR PSICOLOGO

Il soggetto ospitante assegna un Tutor supervisore a ogni tirocinante. Il tutor deve essere uno Psicologo iscritto all'Ordine degli Psicologi, sezione A, dal almeno 3 anni e che abbia con il soggetto ospitante un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore, o consulente di almeno 15 ore settimanali, oltre a svolgere la sua attività con la qualifica specifica di psicologo.

Il tutor non deve avere legami di parentela con il tirocinante di cui si fa carico della supervisione.

Ciascun tutor può supervisionare contemporaneamente fino a un massimo di cinque tirocinanti. Il tutor e il tirocinante concordano orari e giornate di attività in base alle esigenze della struttura e in funzione degli obiettivi di tirocinio.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL TUTOR E VALUTAZIONE DEL TIROCINIO

Il Tutor si impegna a rispettare e a far rispettare le previsioni normative in merito a finalità, contenuti e tempistiche del tirocinio e assicura al tirocinante la possibilità di partecipare direttamente alle attività caratterizzanti la professione di psicologo.

Si incarica inoltre di:

- redigere, per ogni TPV, la valutazione finale tramite la compilazione di un libretto di tirocinio nel quale rilascia l'attestazione di frequenza, la valutazione delle competenze acquisite dal tirocinante e il relativo giudizio di idoneità richiesto ai fini del superamento del TPV;
- redigere, per ogni tirocinio professionalizzante valevole ai fini dell'accesso all'esame di Stato Sez. B dell'Albo, la dichiarazione di avvenuto tirocinio e il registro di attestazione della frequenza.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività presso il soggetto ospitante;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro apprese durante lo svolgimento del tirocinio;
- c) rispettare gli obblighi di riservatezza in relazione alla divulgazione e all'utilizzo dei dati, delle informazioni e delle conoscenze relative ai processi produttivi e ai prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

Qualora il tirocinante assuma comportamenti lesivi dei diritti o degli interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa comunicazione alla Commissione Tirocini Integrata, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Qualora il tirocinante, per qualsiasi causa, intenda terminare anticipatamente il tirocinio, deve darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Art. 8 – COPERTURE ASSICURATIVE DEL TIROCINANTE

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25/3/1998 n. 142 il Soggetto promotore è tenuto ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante all'esterno dell'azienda e rientranti nel progetto formativo.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante s'impegna a segnalare nel più breve tempo possibile l'evento, trasmettendo la relativa documentazione al soggetto promotore onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia di infortunio nei termini previsti dalla legge.

Il soggetto promotore deve inviare copia delle polizze assicurative delle quali sono riportate nel progetto formativo.

ART. 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

In base all'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni del suddetto Decreto, devono essere intesi come "lavoratori".

Il soggetto ospitante garantisce che i locali e le attrezzature siano idonee in relazione alle attività che saranno svolte dal tirocinante e conformi ai requisiti di salute e sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Le parti concordano che il soggetto promotore assolva l'onere della Formazione Generale e Specifica (rischio alto 16 ore) in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sulla base dei contenuti previsti dai propri programmi. Il soggetto promotore provvede, tramite il proprio medico competente e se richiesto dal soggetto ospitante, a certificare l'idoneità del tirocinante allo svolgimento delle attività formative.

Il soggetto ospitante si farà carico degli obblighi previsti dagli articoli 36, del D. Lgs 81/2008 (Informazione ai lavoratori) nonché dell'obbligo di fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Di conseguenza, come misura generale di tutela, i tirocinanti devono ricevere un'adeguata formazione e informazione. Devono ricevere altresì adeguati dispositivi di protezione individuale, nel caso in cui l'attività formativa lo richieda, oltre ad essere loro richiesta l'osservanza delle normative aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso degli eventuali dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

ART. 10 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità per 5 anni. Il recesso dalla convenzione potrà intervenire con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocinanti in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze.

I tirocinanti sono autorizzati dal soggetto ospitante al trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito delle attività formative individuate nel presente contratto e nei singoli progetti formativi. Il soggetto ospitante fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.

ART. 12 – IMPOSTA DI BOLLO

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'imposta di bollo viene assolto con le modalità previste dall'art. 15 del DPR 642/72 (autorizzazione n. 410481/93).
Nel caso di convenzione con ONLUS il presente atto risulta essere esente da bollo.

La presente convenzione è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso (D.P.R. n. 131/1986, art. 4 - Tariffa parte II). Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Trieste,

Per l'Università degli Studi di Trieste

Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita

Prof. Ivan DONATI

firmato digitalmente

Per la ASL n. 5 di Oristano

Il Direttore Generale Dr Angelo Maria Serusi

firmato digitalmente
